

07 FEBBRAIO 2025 ore 11:00

**DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI
CONTRATTI: MISURE PER GLI
INVESTIMENTI PUBBLICI**

RELATORE: ING. CRISTIAN PROSIA

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



AGENDA

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

01

L'ULTIMA GIURISPUDENZA

- D.L. 209 del 2024
 - Equo compenso,
 - Revisione dei prezzi,
 - Tutela per i lavoratori e a presidio della manodopera

02

Milleproroghe 2025

- Nuove direzioni...

03

Q&A



STIPULA DEL CONTRATTO CON RISERVA DI LEGGE ANCHE NELL'OTTICA DEL PRINCIPIO DI RISULTATO

01

L'ULTIMA GIURISPUDENZA

- D.L. 209 del 2024
 - Equo compenso,
 - Revisione dei prezzi,
 - Tutela per i lavoratori e a presidio della manodopera

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

PANORAMICA



L'entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36", ha determinato un riassetto organico di diversi istituti afferenti alla fase esecutiva degli appalti pubblici.

Modificati 67 articoli
Inseriti tre nuovi articoli (82 bis, 225 bis e 226 bis)
Abrogato un articolo (109)
Inseriti 3 nuovi allegati (I.01, II.2 bis e II.6 bis)
Sostituzione di un allegato (V.2)

Subito in vigore!

In particolare, all'interno del presente webinar tratteremo le modifiche introdotte per gli istituti:

- **Equo compenso,**
- **Revisione dei prezzi,**
- **Tutela per i lavoratori e a presidio della manodopera**

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

EQUO COMPENSO

ART. 14 – Modifiche all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023

«15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;*
- b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i **metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13** e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.*

*15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale **non superiore al 20 per cento**.».*



Una delle questioni più dibattute dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è la "convivenza" tra il principio dell'equo compenso (legge 49/2023) e le norme del nuovo Codice appalti in materia di gare di progettazione.


L'ANAC e le associazioni di categoria hanno espresso in più occasioni la necessità di un chiarimento sui criteri interpretativi per un effettivo coordinamento tra le norme.

L'intervento richiesto è arrivato con il D.Lgs 209/2024, il decreto Correttivo del Codice Appalti che a decorrere dal 2025 modifica i termini di applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale superiori alle soglie di rilevanza europea.

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

EQUO COMPENSO

Segna un punto di non ritorno la sentenza del **Consiglio di Stato n. 594 del 27 gennaio 2025** che, riformando la sentenza del TAR Veneto 632/2024, scioglie ogni dubbio sull'antinomia tra la disciplina sui contratti pubblici e quella sopravvenuta sull'equo compenso e approva la soluzione proposta dal Correttivo Appalti 2025 mutuando la definizione di *"equa ribassabilità del compenso dei professionisti nell'ambito degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria"*.



Dopo un'accurata ricostruzione del dibattito giurisprudenziale e del quadro normativo più generale, il Consiglio di Stato giunge alla conclusione che la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata più perspicuamente in termini di **equo ribasso**, nozione frutto dell'esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell'affidamento.



Consiglio di Stato n. 594 del 27 gennaio 2025



Si tratta di un approccio sintetizzabile in **"equa ribassabilità del compenso dei professionisti nell'ambito degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria"**, che conduce alla conclusione secondo cui non può configurarsi un contrasto tra la lex specialis e la disciplina imperativa tale da far luogo al meccanismo di lacuna contrattuale ex art. 1376 e 1339 cod. civ. affermato dal giudice di prime cure.

Pertanto, la sede naturale della verifica dell'equo ribasso operato dagli offerenti rispetto agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati col D.M. n. 140/2012, unitamente alla verifica di sostenibilità giuridico-economica di tale ribasso va individuata in modo strutturale nel modulo subprocedimentale di **verifica dell'anomalia dell'offerta demandata al RUP**, come è avvenuto nel caso in esame.

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

EQUO COMPENSO

Per quanto riguarda il ribasso sul 35% dell'importo posto a base di gara, la stazione appaltante deve determinare il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'art. 2-bis (Metodi di calcolo dei punteggi economici) dell'Allegato I.13. Occorre:

- stabilire il punteggio dell'offerta economica (X, massimo 30);
- stabilire un coefficiente α compreso tra 0,1 e 0,3;
- determinare il ribasso medio di tutte le offerte (Rmed);

se il ribasso offerto (Ri) è inferiore al ribasso medio, si utilizza la seguente formula:

$$Pe_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} * X$$

se il ribasso offerto (Ri) è maggiore del ribasso medio

$$Pe_i = X$$

Allegato I.13 nuovo codice appalti
Determinazione dei parametri per la progettazione



Arti. 1 comma 5.

In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento

NOTA:

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

EQUO COMPENSO

La posizione del Consiglio di Stato

Sulle modifiche introdotte dal Correttivo al compenso dei professionisti, il Consiglio di Stato chiarisce che le nuove disposizioni *"sembrano invero utili ad inferire che nella materia dei contratti pubblici non si applica la disciplina in materia di "equo compenso delle prestazioni professionali" di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, vigendo la suesposta disciplina speciale"*.

In proposito, il Consiglio di Stato ha affermato di non avere "nulla da osservare", allineandosi pertanto alla posizione dell'ANAC che ha più volte dichiarato l'equo compenso non applicabile alle gare di progettazione perché contrario al principio della concorrenza.

Il parere dell'ANAC

Secondo l'Autorità anticorruzione la soluzione prospettata dal Correttivo è un compromesso ragionevole; tuttavia, la formula utilizzata nel correttivo comporta un appiattimento verso il basso e, soprattutto, si applica a servizi di ingegneria e architettura, ma non risolve i problemi per le altre prestazioni intellettuali, dai servizi legali alle consulenze.



osservazione



Le richieste del CNI

Secondo il CNI, l'applicazione che viene data dell'equo compenso nel Correttivo, con le modifiche proposte all'art. 41 ed all'allegato I.13, rispetto all'attuale formulazione, dovrebbe disincentivare maggiormente il ricorso ai parametri economici rispetto a quelli qualitativi.

Ciò si potrebbe garantire diminuendo il peso della parte comprimibile del corrispettivo a favore di quella incompressibile, nonché diminuendo il peso della componente economica dell'offerta e limitando l'esponente α al valore massimo 0,2.

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

EQUO COMPENSO

Legge 49/2023

L'equo compenso rappresenta il riconoscimento di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dagli ordini professionali.

L'obiettivo della legge 49/2023 è **tutelare i professionisti** che prestano la loro opera professionale, soprattutto nei casi in cui ci si trovi in una situazione di debolezza contrattuale, per una remunerazione giusta e proporzionata al lavoro svolto a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni e nei rapporti contrattuali con committenti forti quali: PA, banche, compagnie assicurative ed aziende di grandi dimensioni.

Anche il nuovo Codice dei contratti pubblici contiene alcune disposizioni nella medesima materia, prevedendo che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, stabilendo le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori.

Le sentenze sull'equo compenso nel Codice Appalti

- **TAR Trento 164/2024**: il massimo ribasso obbliga alla verifica di congruità
- **TAR Lazio 20274/2024**: legittimo il ribasso pari al 100% delle spese e oneri accessori se applicabile
- **TAR Trentino Alto Adige 230/2024**: ribasso solo su spese accessorie
- **TAR Calabria 642/2024**: offerte in ribasso non possono aprioristicamente essere escluse
- **TAR Calabria 632/2024**: ribasso ok, ma da sottoporre ad attenta verifica di anomalia
- **TAR Calabria 642/2024**: le offerte in ribasso rispetto al compenso non possono essere automaticamente escluse
- **TAR Catania 3319/2024**: legittimo il ribasso del 100% sugli oneri accessori
- **TAR Veneto 632/2024**: non c'è antinomia tra equo compenso e codice appalti
- **TAR Lazio 8580/2024**: escluso il disallineamento tra Legge 49 e D.Lgs. 36
- **TAR Campania 1494/2024**: equo compenso e codice appalti sono incompatibili
- **TAR Calabria 483/2024**: equo compenso è derogabile
- ...

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

EQUO COMPENSO

Le posizioni dell'ANAC (1/2)



Prima delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo 2025, l'ANAC è intervenuta più volte sulla spinosa questione dell'applicazione della legge sull'equo compenso nelle gare per servizi di ingegneria e architettura.

Con il parere [40/2024](#) l'ANAC risponde ad una stazione appaltante su un affidamento di servizi di architettura e di ingegneria, il cui disciplinare di gara consente il ribasso sull'onorario professionale in ogni sua componente.

L'Autorità ribadisce che il tema dei rapporti tra la normativa sull'equo compenso per prestazioni professionali dettata dalla Legge 49/2023 e la disciplina recata dal d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura continua a sollevare dubbi interpretativi e richiede un coordinamento tra le norme.

Da una parte, la legge 49/2023 attribuisce un carattere inderogabile agli importi calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016, richiamato dall'Allegato I.13 dell'attuale Codice dei contratti.

Dall'altra, il Codice dei contratti richiama i suddetti parametri ai fini della determinazione dell'importo a base di gara che, di regola, è soggetto a ribasso.

La Legge 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell'ambito della relativa disciplina. Allo stesso tempo stabilisce **all'art. 3 che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei.**

- **l'articolo 8, comma 2 prevede che la pubblica amministrazione garantisca l'applicazione del principio dell'equo compenso;**
- **l'articolo 41, comma 15,** fissa la modalità per l'individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara facendo riferimento alle tabelle contenute nell'allegato I.13;
- **l'articolo 108, comma 2,** individua, quale criterio di aggiudicazione per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000,00 euro quello del miglior rapporto qualità/prezzo, garantendo un'adeguata valutazione dell'elemento qualitativo.

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

EQUO COMPENSO

Le posizioni dell'ANAC (2/2)



Alla luce di queste considerazioni, ANAC rilancia tre possibili soluzioni, già proposte nel testo del Bando tipo n. 2/2023 (in corso di approvazione):

1. **procedure di gara a prezzo fisso**, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
2. procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui **l'importo a base d'asta è limitato alle sole spese generali**;
3. **inapplicabilità della disciplina dell'equo compenso** alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara (delibera 101/2024).

L'ultima opzione è comunque ammessa dall'Autorità in quanto l'assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati non consente a priori l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

Con la **delibera 101/2024**, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) affronta la questione dell'applicazione dell'equo compenso nei contratti pubblici con particolare riferimento alla loro certificazione, al ribasso e all'eterointegrazione dei bandi. **Affrontando il caso specifico l'ANAC ha affermato che, in assenza di norme chiare, una stazione appaltante può prevedere la ribassabilità dei servizi di progettazione.**

In questa occasione l'Autorità ha indicato che **l'incertezza circa le modalità applicative** della normativa sull'equo compenso nelle procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, unitamente ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e al principio dell'autovincolo, **impediscono che possa operare l'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.**



DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

EQUO COMPENSO

Le posizioni del Consiglio Degli Ingegneri



- Studio CNI **luglio 2023** su equo compenso e appalti: il compenso non è ribassabile
- Nota CNI **maggio 2024**: su equo compenso e appalti serve urgente chiarimento sui criteri interpretativi
- Comunicato CNI **maggio 2024**: l'equo compenso non altera la concorrenza e i quadri economici delle opere pubbliche

1. il compenso, quale componente del corrispettivo posto a base d'asta, non è ribassabile precludendo il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
2. è astrattamente ammissibile la ribassabilità della componente del corrispettivo individuata dalle "spese" che l'art. 5 del D.M. 17/06/2016 determina forfetariamente;
3. il ribasso sulle spese preventivate (che determina il corrispettivo da porre a base d'asta) non può e non deve intaccare l'equità del compenso

I quadri economici delle opere pubbliche – rileva il CNI – non risultano differenti per via dell'applicazione dell'Equo compenso

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

EQUO COMPENSO

ANCI: non applicare l'equo compenso alle gare di progettazione

Nel contributo inviato alla cabina di regia del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ANCI propone di non applicare le disposizioni della Legge 49/2023 alle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche nell'ambito di un appalto integrato.

L'entrata in vigore della Legge 49/2023 ha creato una situazione di incertezza a causa del mancato coordinamento con il Codice dei contratti pubblici, che all'art.41 c. 15 prevede che i corrispettivi sono utilizzati "ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento".

Secondo l'ANCI risulta evidente che il Codice dei Contratti Pubblici costituisce una fonte normativa di tipo speciale, trattandosi di un complesso di norme volte a disciplinare un particolare settore e definendo per esso delle regole specifiche.

La Legge 49/2023 sull'equo compenso è, invece, una **legge ordinaria** che detta regole a carattere generale e può trovare applicazione per tutti i rapporti professionali aventi ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale.

Al fine quindi di superare l'incertezza applicativa, ANCI propone di non applicare la Legge 49/2023 alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

*IL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PROMUOVE L'ECCELLENZA
PROGETTUALE CON L'APPLICAZIONE DELL'EQUO COMPENSO*

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

REVISIONE PREZZI

ART. 23 – Modifiche all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023



Comma 2: Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

- a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **3 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura del **90 per cento** del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- b) una variazione del costo della **fornitura o del servizio**, in aumento o in diminuzione, superiore al **5 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura dell'**80 per cento** del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Comma 2-bis: Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, **meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti**. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Il principio dell'equilibrio contrattuale

La pronuncia in commento ricorda come l'introduzione, nell'ordinamento, di un principio generale di rinegoziazione contrattuale su iniziativa della parte svantaggiata si debba all'art. 9 del d.lgs. n. 36/2023, rubricato "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale".

La disposizione in esame non ha portata retroattiva, "poiché non è norma interpretativa né applicativa di un principio generale già presente nell'ordinamento, ma introduce ex novo il rimedio generale di manutenzione del contratto che, come si legge nella Relazione al Nuovo Codice dei contratti pubblici, è maggiormente conforme all'interesse dei contraenti in considerazione dell'inadeguatezza della tutela meramente demolitoria apprestata dall'art. 1467 c.c. (norma quest'ultima applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo Codice)" (punto 6.2.3. Sulla portata innovativa dell'art. 9 v., anche, Cons. Stato, sez. IV, n. 5989/2023).

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

REVISIONE PREZZI

ART. 23 – Modifiche all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023



Comma 3: Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Comma 4: Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Comma 4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita' alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Comma 4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilita' di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo e' determinato sulla base di una indicizzazione.

Comma 4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalita' di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Il **Comma 5** rimane invariato

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

REVISIONE PREZZI

Sugli indici sintetici da utilizzare ai fini della determinazione delle variazioni

Il Correttivo è intervenuto sulle modalità attuative delle clausole revisionali, al fine di garantire, per ogni tipologia di affidamento, l'operatività di un indice quanto più specifico possibile, oltre che aderente alle dinamiche concrete del mercato di riferimento.

In particolare, i commi 3 e 4 dell'art. 60 sono stati modificati sotto due distinti profili:

- a) relativamente ai contratti di lavori, affidando a un emanando provvedimento ministeriale, da adottare sentito l'ISTAT, l'individuazione dei singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee all'uopo individuate nella tabella A del nuovo allegato II.2-bis. Il Correttivo ha introdotto una disciplina transitoria all'art. 16 del nuovo Allegato II.2-bis, il quale: (i) prevede che le disposizioni di nuovo conio **si applichino alle sole procedure di affidamento di contratti di lavori "avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice"**;
- b) relativamente ai contratti di servizi e forniture, precisando che gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 (e, dunque, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie) **possono essere valorizzati, all'occorrenza, anche in forma disaggregata**, così da coprire l'ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientri in due o più categorie, individuate secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).

Non è stata, viceversa, accolta la condizione (v. lett. c) posta dall'VIII Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato della Repubblica nel parere reso in data 17 dicembre 2024, con riferimento alla possibilità, **per le stazioni appaltanti operanti nei settori speciali "che dispongono, in base alla disciplina e alla prassi settoriale, di specifici prezzari o indici settoriali di determinazione della variazione del prezzo" di utilizzare i predetti meccanismi in alternativa agli indici ISTAT** e a quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni del nuovo Allegato II.2-bis per la revisione prezzi dei contratti di lavori.



Allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, "tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

REVISIONE PREZZI

Allegato II.2-bis

L'Allegato si articola in quattro sezioni e, segnatamente:

- i. Sezione I "Disposizioni generali": artt. da 1 a 3;
- ii. Sezione II "Revisione prezzi per i contratti di lavori": artt. da 4 a 9;
- iii. Sezione III "Revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture": artt. da 10 a 14;
- iv. Sezione IV "Disposizioni economico-finanziarie e finali": artt. 15 e 16.



L'art. 2, al comma 1, chiarisce che le clausole di revisione dei prezzi devono essere redatte conformemente ai requisiti dell'Allegato in esame, *"al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice"*.

Il successivo **comma 2** chiarisce, poi, che *"Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto"*.

L'art. 3 precisa, al comma 2, che le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte,

L'art. 4, comma 2 e l'art. 12, comma 1 chiariscono, infine, che il riferimento temporale per la determinazione della variazione del prezzo va individuato nel **"mese del provvedimento di aggiudicazione"**, con l'ulteriore precisazione per cui "(...) in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3." il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al **"mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione"**.

Questioni aperte

1. l'applicabilità o meno dell'istituto agli appalti di progettazione;
2. la durata minima dei contratti ai fini dell'applicazione dell'istituto della revisione prezzi.

L'Authority aveva proposto di precisare quanto segue:

1. *"Le clausole di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di progettazione, con esclusione delle ipotesi in cui l'impegno del progettista si protragga per il tempo necessario alle verifiche della stazione appaltante e per l'esecuzione dei conseguenti interventi di adeguamento e modifica dei documenti progettuali"*
2. contratti di durata **"superiore ad un anno"**.

Questioni non definite nel D.L. 209/2024....

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Tutela per i lavoratori e a presidio della manodopera

ART. 2 – Modifiche all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023

Comma 1 Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, *stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale* e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Comma 2 Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, *in conformita' al comma 1 e all'allegato I.01.*

Comma 2-bis. In presenza di **prestazioni scorporabili**, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attivita' siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attivita', le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

Comma 3. **Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis**, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.



Interviene sulla normativa operativa dell'articolo 11 del codice dei contratti, introducendo l'allegato I.01 rubricato "Contratti collettivi" per dare ancora più importanza e rilievo ad un aspetto delicato e complesso.

Introduce, poi, una "**presunzione di equivalenza**" nel caso in cui gli operatori economici applichino un contratto differente: modifica necessaria a causa delle lacune presenti nel sistema normativo attuale riguardanti l'applicazione pratica dell'art. 11, vuoti che ANAC aveva in parte colmato con il paragrafo 7 della Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1.

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Tutela per i lavoratori e a presidio della manodopera

ART. 2 – Modifiche all’art. 11 del D.Lgs. 36/2023

Comma 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione e' anche verificata con le modalita' di cui all'articolo 110, in conformita' all'allegato I.01.

Comma 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Comma 6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.»

immutati

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 26/2025, affronta il tema della dichiarazione relativa alla "stabilità occupazionale" prevista dall'art. 102, co. 1, lett. a) del Codice Appalti tra gli impegni che le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere agli operatori economici nei bandi, negli avvisi e negli inviti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto.

Nel caso esaminato, una concorrente era stata esclusa per non aver prodotto la dichiarazione richiesta, senza che fosse attivato il soccorso istruttorio previsto dal bando.

Il TAR ha confermato l'esclusione, ma il Consiglio di Stato l'ha annullata ritenendola ingiustificata e sproporzionata.

La formula adottata nella norma – rilevano i giudici – vincola l'operatore ad un impegno verso l'effettivo conseguimento dell'obiettivo della stabilità occupazionale, evitando di attribuire a tale clausola sociale un effetto automaticamente e rigidamente escludente.

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Tutela per i lavoratori e a presidio della manodopera

Si riconferma l'applicazione di un unico contratto collettivo nel bando di gara, con nuove linee guida per consentire alle stazioni appaltanti di individuare correttamente il contratto applicabile e per calcolare l'equipollenza delle tutele in caso di ricorso ad un diverso contratto. **Le linee guida sono incluse nell'inedito allegato I.01** che definisce, appunto, le regole per individuare e verificare i contratti collettivi applicabili nei bandi di gara per appalti pubblici, assicurando che le condizioni contrattuali rispettino determinate tutele equivalenti.

quali sono le
novità del
Correttivo?



L'Allegato I.01 è composto da 5 articoli:

- ambito di applicazione (Art. 1);
- identificazione del contratto collettivo applicabile (Art. 2);
- presunzione di equivalenza (Art. 3);
- indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro (Art. 4);
- verifica della dichiarazione di equivalenza (Art. 5).

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Tutela per i lavoratori e a presidio della manodopera

Identificazione del contratto collettivo applicabile



Le stazioni appaltanti devono selezionare il contratto collettivo nazionale o territoriale **più adatto** al personale impiegato nell'appalto, valutando che sia strettamente legato alle prestazioni previste. Tale selezione si basa su due criteri:

- attività specifica dell'appalto: l'attività viene identificata tramite il codice ATECO (secondo la classificazione ISTAT) e, se indicato nel bando, il codice per gli appalti pubblici CPV. Questo criterio permette di collegare il contratto collettivo con il settore economico specifico;
- rappresentatività delle parti sociali: viene considerata la rappresentatività comparata delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie, valutando, ad esempio, la presenza di tali associazioni nel CNEL e la diffusione territoriale e settoriale.

Le stazioni appaltanti **non possono imporre nel bando di gara l'applicazione di un determinato contratto collettivo** quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione.

Qualora il Ministero del Lavoro non fornisca le tabelle per il calcolo del costo del lavoro, si procede a valutare ulteriori parametri:

- il numero complessivo dei lavoratori associati;
- il numero complessivo delle imprese associate;
- la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali;
- il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti.

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Tutela per i lavoratori e a presidio della manodopera

Presunzione di equivalenza tra contratti

L'elemento innovativo del decreto correttivo è la **presunzione di equivalenza, prevista dall'articolo 3 dell'allegato I.01**. Se gli operatori applicano un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando, questo si considera equivalente se è firmato dalle stesse organizzazioni sindacali con diverse organizzazioni datoriali, purché sia adatto alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. Tale presunzione semplifica la prassi, eliminando la necessità di una dichiarazione di equivalenza, che rimane obbligatoria solo nei casi in cui la presunzione non si applichi.



Le tutele sono considerate equivalenti quando i contratti collettivi, sebbene sottoscritti con diverse organizzazioni datoriali, offrono garanzie simili per lavoratori impiegati in aziende con caratteristiche analoghe. Questa equivalenza è riconosciuta se il contratto applicato è congruente alla natura e alla dimensione dell'impresa.



Valutazione di un contratto collettivo diverso

Se un'impresa utilizza un contratto collettivo diverso da quello suggerito nel bando, la stazione appaltante effettua una verifica di equivalenza basata su:

- **equivalenza economica:** si confrontano le componenti fisse della retribuzione annua (come stipendio base, indennità, mensilità aggiuntive, ecc.) per assicurare che siano allineate con il contratto collettivo di riferimento;
- **equivalenza normativa:** si valuta che la regolamentazione di condizioni di lavoro (come straordinari, festività, maternità, permessi retribuiti, ecc.) sia paragonabile a quella del contratto indicato nel bando. Se gli scostamenti rispetto al contratto di riferimento sono marginali, l'equivalenza viene considerata soddisfatta.

L'equivalenza non riguarda la retribuzione

TAR Brescia: l'equivalenza non può riguardare la retribuzione

La sentenza del TAR Brescia n. 773/2024 stabilisce che l'equivalenza richiesta dall'articolo 11 non può riguardare la retribuzione, dato che deve essere ammessa una fascia di oscillazione tra le retribuzioni previste nei contratti collettivi. Il TAR di Brescia ha esaminato la questione dell'equivalenza dei CCNL, stabilendo che l'art. 11 del d.lgs. 36/2023 non deve essere interpretato in modo restrittivo.



DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

02

Milleproroghe 2025

- Nuove direzioni...

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Milleproroghe 2025: rumors

La legge di conversione del decreto Milleproroghe potrebbe introdurre ulteriori ritocchi al Codice Appalti, già aggiornato con il Correttivo 2025. Sotto i riflettori degli emendamenti presentati al Milleproroghe 2025 ci sono tre temi caldi: **subappalti, consorzi stabili e revisione prezzi**. Questioni che continuano a sollevare dibattiti accesi tra le associazioni dei costruttori, pronte a contestare ogni intervento che rischi di appesantire le procedure o ridurre la trasparenza.

Anche l'ANCI ha presentato alcuni emendamenti su rigenerazione urbana, adeguamento antincendio per scuole e proroga degli investimenti per opere pubbliche, temi centrali per lo sviluppo dei territori.

Ora al senato...

Fine febbraio



Emendamenti Milleproroghe 2025: la proposta per le regole sui prezzi

Gli emendamenti includono una revisione delle regole sui prezzi, proponendo di estendere agli appalti di servizi e forniture il sistema più favorevole di revisione già previsto per i lavori. Attualmente, per i lavori, le clausole si attivano al superamento del 3% di variazione del costo dell'opera, con un riconoscimento del 90% della parte eccedente, mentre per i servizi e le forniture le soglie rimangono più alte, fissate al 5%, e prevedono un rimborso ridotto all'80%.

Questa disparità di trattamento, che penalizza i professionisti e gli operatori non coinvolti negli appalti di lavori, ha generato richieste di uniformità normativa, ma la complessità delle modifiche rischia di creare ulteriori difficoltà interpretative e applicative.

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: MISURE PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Milleproroghe 2025: rumors

Subappalti

Il correttivo stabilisce che soltanto i subappaltatori possono utilizzare i certificati lavori collegati alle opere subappaltate, in fase di qualificazione e di rinnovo della loro attestazione Soa

Viste le perplessità espresse delle imprese sulla possibilità di un'immediata applicazione, allora, gli emendamenti presentati prevedono uno **spostamento della sua entrata in vigore al 31 dicembre 2025**.



ConSORZI

L'istituto del cumulo alla rinfusa, che consente di mettere insieme, sommandoli, i requisiti di partecipazione alle gare maturati da imprese consorziate e consorzi stessi è stato fortemente depotenziato dal Correttivo Appalti 2025, costringendo i consorzi stabili a qualificarsi con i requisiti dei lavori maturati in proprio.

Il casellario Anac, però, non è ancora aggiornato a queste novità.

Anche in questo caso gli emendamenti proposti puntano a un rinvio al 31 dicembre del 2025



Grazie per l'attenzione